

**Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V Sistemi di valutazione ambientale  
c.a. Direttore Generale  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale  
VIA e VAS**

C.A. Presidente  
PEC: [ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

**E P.C.****Ecc. ma Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Servizio per la concertazione amministrativa e il  
monitoraggio in materia di territorio, ambiente e  
immigrazione  
c.a. Coordinatore del Servizio  
PEC: [segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

**RWE Renewables Italia S.r.l.**  
[www.rwe.com](http://www.rwe.com)  
[rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it](mailto:rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it)

**Regione Siciliana****Assessorato del Territorio e dell’Ambiente**

Dipartimento dell’Ambiente  
Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”  
PEC: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Sede legale  
Via Andrea Doria 41/G  
00192 Roma  
T +39 0695056362  
F +39 0695056108

**Regione Siciliana****Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità**

Dipartimento dell’energia  
Servizio 3 – Autorizzazioni  
PEC:  
[dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Sede amministrativa  
Viale Francesco Restelli 3/1  
20124 Milano  
T. +39 02 69826 300  
F. +39 02 69826 399

**Egregio On. Sen. Presidente della Regione Sicilia****Avvocato Renato Schifani**

PEC: [presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it)

Capitale Sociale  
€ 20.000.000,00 i.v.  
P.IVA / C.F. 06400370968  
R.E.A. RM 1284519  
Soggetta a direzione e  
coordinamento del socio unico  
RWE RENEWABLES  
INTERNATIONAL  
PARTICIPATIONS B.V.

**Egregio Presidente della Commissione Tecnica Specialistica  
per le autorizzazioni ambientali di competenza Regionale,  
Regione Siciliana****Professore Avvocato Gaetano Armao**

Posta elettronica  
[presidente.cts.sicilia@gmail.com](mailto:presidente.cts.sicilia@gmail.com)

**Spett. le Segreteria della Commissione Tecnica  
Specialistica per le autorizzazioni ambientali di  
competenza Regionale**

Posta elettronica

[segreteria.cts.nucleo@gmail.com](mailto:segreteria.cts.nucleo@gmail.com)

**Comune di Montevago**

PEC: [protocollo.montevago@pec.it](mailto:protocollo.montevago@pec.it)

Roma 18/6/2024

**Oggetto: Codice procedura (ID\_VIP) 6193.** Nuova realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Leva" costituito da 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, ubicati nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG) ed opere connesse ubicate nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG).

**Controdeduzioni del proponente alla nota del Comune di Montevago Prot. n. 0003337 del 15/3/2024 – Parere in merito al progetto del "Parco Eolico Leva".**

Con la presente RWE Renewables Italia S.r.l., in persona della legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, "RWE" o la "Società"), comunica quanto segue.

PREMESSO CHE

- In data 01/06/2021 la Società ha presentato, presso il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nel seguito "MASE"), Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 (nel seguito, il "Procedimento di VIA") relativo al progetto per la "Nuova realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Leva" costituito da 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 51,3 MW, ubicati nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG) ed opere connesse ubicate nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG)" (nel seguito, il "Parco Eolico Leva" e il "Progetto");
- in data 07/07/2021 il MASE pubblicava l' Avviso al Pubblico specificando che "Ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale (...)";
- Il Comune di Montevago trasmetteva il proprio parere al MASE **quasi tre anni dopo**, e precisamente con Nota Prot. n. 0003337 del 15/3/2024 – Parere in merito

al progetto del “Parco Eolico Leva” pubblicato sul Portale del MASE il 21/3/2024 (nel seguito, il “Parere”– Allegato 1) in cui esprime la propria contrarietà alla “realizzazione” dell’impianto sulla base di presunte e non precisate violazioni di legge, o di “gravi conseguenze” per l’ambiente e il paesaggio che la costruzione del parco eolico “può rappresentare” allegando a tale scopo una relazione a firma di un consulente tecnico incaricato dal Sindaco;

#### CONSIDERATO CHE

- Il Parere del Comune di Montevago è da considerarsi certamente tardivo non essendo pervenuto nei termini di legge cit., sulla base di un atto di indirizzo del 2021 cui non è seguito alcun intervento nel procedimento se non tre anni dopo la sua adozione e successivamente alle determinazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (nel seguito “CTVIA”);
- Il Parere del Comune di Montevago è altresì carente se non privo di motivazioni, esprimendo una generica “ferma contrarietà” alla realizzazione del progetto sulla base di argomentazioni vaghe quali il “forte impatto visivo” ed asserite “gravi conseguenze in particolare per l’ambiente e il paesaggio” che la sua realizzazione “può rappresentare” o non meglio specificate “violazioni di legge”;
- Il Parere del Comune di Montevago rimette ad un tecnico dallo stesso incaricato valutazioni di natura ambientale e paesaggistica di competenza degli Enti a ciò preposti nell’ambito del Procedimento di VIA e già oggetto di valutazione nel medesimo procedimento, non ultima la valutazione circa la disciplina delle aree idonee / non idonee alla installazione di impianti da fonte rinnovabile mal conosciuta ed erroneamente interpretata come meglio si dirà appresso;

#### SI CHIEDE

**alle Autorità in indirizzo di non tenere conto del Parere del Comune di Montevago nell’ambito del Procedimento di VIA in analisi, considerato - peraltro - che il parere del Comune non è per se vincolante ai fini dell’emanazione del provvedimento di VIA.**

Ad ogni buon conto, in puro spirito di collaborazione, la Società scrivente riporta di seguito le proprie controdeduzioni nel merito degli aspetti sollevati dall’Ing. Di Giovanna nella relazione allegata al Parere.

Il Parere del Comune di Montevago è stato rilasciato con Prot. n. 0003337 del 15/3/2024 ed è corredato da n. 3 allegati, ovvero una Delibera del consiglio Comunale, la n° 24 del 26/7/2021, la Relazione tecnica dell’Ing. Mario di Giovanna e il Parere tecnico motivato dell’UTC di Montevago. Posto che, nella sostanza:

- la Delibera del consiglio Comunale è una generica espressione di “*ferma contrarietà*” al progetto, senza alcuna motivazione, se non generici riferimenti un “forte impatto visivo” con “consequente devastazione del paesaggio”;
- il Parere del Comune di Montevago e quello dell’UTC di Montevago sono delle mere ratifiche della Relazione tecnica dell’Ing. Di Giovanna;

nella presente nota di controdeduzioni al Parere del Comune di Montevago ci si riferirà ad alcuni punti di detto Parere e a tutti i punti della Relazione tecnico dell’Ing. Di Giovanna.

Il Parere del Comune di Montevago può riassumersi nell’affermazione di cui al punto 6 del di seguito riportata che, come facilmente si potrà verificare nelle controdeduzioni della presente nota, è del tutto errata se non, in alcuni punti, del tutto falsa.

6. nello specifico il progetto come osservato nella relazione tecnica a firma dell'Ing. Mario Di Giovanna che si allega alla presente e che qui si intende integralmente riportata: *“viola numerose disposizioni di legge, di 9 aerogeneratori ben 8 si trovano in aree che per legge non sono idonee all'installazione di aerogeneratori (PELE 01, PELE 03, PELE 04, PELE 05, PELE 06, PELE 07, PELE 08, PELE 09) e tutti interferiscono con aree ad elevatissima sensibilità ambientale vicine ad aree protette con particolare riferimento all'avifauna ed a rapaci in via di estinzione.*

*Nonostante ciò lo Studio di Impatto ambientale non ha tenuto conto di tali vincoli di legge e tali emergenze ambientali e segnatamente:*

- *gli aerogeneratori PELE 03, PELE 05 E PELE 06, e PELE 07 si trovano all'interno dell'area di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 10 della LR 16/96;*

- gli aerogeneratori PELE 08, PELE 09 si trovano all'interno di aree non idonee vincolate paesaggisticamente e quindi non idonee ai sensi del D.P.R.S. 10 Ottobre 2017;
- l'aerogeneratore PELE 09 si trova all'interno di un aree non idonee con vincolo idrogeologico ai sensi del D.P.R.S. 10 Ottobre 2017;
- gli aerogeneratori PELE 01, PELE 03 E PELE 04, e PELE 06 si trovano all'interno di aree percorse da incendi da meno di 10 anni e quindi non idonee ai sensi dell'art.10 comma 1 della Legge 353/2000;

*Tutti gli aerogeneratori inoltre interferiscono con l'ultimo santuario di ben due rapaci in via di estinzione nelle liste rosse IUCN, l'Aquila di Bonelli ed il Falco Lanario, i cui ultimi nidi di una popolazione che conta poche decine di coppie al mondo si trovano principalmente in Sicilia e che sono considerati fortemente sensibili alla presenza di aerogeneratori;*

*Il progetto inoltre, nonostante la presenza in area vasta di ben tre aree Rete Natura 2000, e di avifauna protetta non è stato sottoposto a VinCa, si segnala per altro che la relazione sugli impatti acustici non ha tenuto conto nel limite delle emissioni della particolare sensibilità dell'area.*

*In ogni caso per la presenza di avifauna protetta e rapaci in via di estinzione, la zona è incompatibile con la realizzazione di un grande impianto eolico*

*Il progetto è inoltre in contrasto con gli obiettivi PEARS 2030 e segnatamente per i grandi impianti eolici con le sole autorizzazioni già rilasciate sono stati superati i limiti di potenza previsti."*

Tali affermazioni, infatti, sono una mera ratifica delle osservazioni riportate nella relazione allegata al Parere del Comune di Montevago a firma dell'Ing. Di Giovanna e, come facilmente si potrà verificare nelle controdeduzioni della presente nota, nessuna delle sopra riportate osservazioni può ritenersi fondata.

\*\*\*

Si prosegue nel seguito riportando le controdeduzioni alla relazione dell'Ing. Di Giovanna suddividendo la presente nota in paragrafi relativi agli argomenti nell'ordine in cui sono presentati nella suddetta relazione.

\*\*\*

### **AREE NON IDONEE – RETE ECOLOGICA SICILIANA**

Si deve preliminarmente osservare che l'Ing. Di Giovanna, nella propria relazione, fa molta confusione nella lettura e interpretazione delle norme che disciplinano le "aree idonee" e "non idonee" all'installazione di impianti da fonte rinnovabile. In particolare, come è noto a queste Amministrazioni, l'art. 17 del Decreto Ministeriale 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione di impianti da fonte rinnovabile – le "Linee Guida"), nel demandare alle Regioni l'individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti da fonte rinnovabile sul territorio, stabilisce - nei criteri di cui all'All. 3, al punto d) – che **"[...] l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di**

**autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;**"

A questo principio generale si uniforma anche il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 10 ottobre 2017 n. 26 (nel seguito, "DPRS 26/2017") emanato in conformità alle Linee Guida **ed è dunque errato in ogni caso affermare che l'ubicazione degli aerogeneratori in aree classificate non idonee dalla regolazione integrerebbe una violazione di norme urbanistiche ed ambientali.**

Quanto alle cd. aree idonee, le stesse sono disciplinate dall'art. 20 D.lgs. 199/2021 che chiarisce inconfutabilmente al comma 7 che

*"Le aree non incluse tra le aree idonee **non possono essere dichiarate non idonee** all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*

Vale la pena di sottolineare, ove l'Ing. Di Giovanna non ne sia a conoscenza, come tale principio sia stato fatto proprio dall'Assessorato Ambiente della Regione Siciliana - anche di recente - in occasione della comunicazione alla Commissione Tecnico Specialistica per le Valutazioni Ambientali, con Nota prot. 8076 del 08/02/2024 dell'Ordinanza emessa dal TAR Palermo n. 3814/2023 con cui il Decidente ha ribadito *"come l'art. 20 comma 8 c-quater del D. Lgs. 199/2021 definisca le aree "idonee" richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree "non idonee", per le quali viceversa il comma 7 espressamente statuisce che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

Anche in questo caso un eventuale parere negativo in merito a questo specifico aspetto - che deve in ogni caso essere adottato nelle sedi competenti - non può in nessun caso poggiarsi sulla semplice affermazione che gli aerogeneratori siano ubicati al di fuori di aree classificate come "idonee".

Nel caso del Parco Eolico Leva è riportata dall'Ing. Di Giovanna la contestazione relativa alla collocazione degli aerogeneratori PELE01, PELE03 e PELE05 internamente ad un'area perimetrata all'interno della Rete Ecologica Siciliana (nel seguito, "RES"). Fermo restando quanto sopra precisato, circa il fatto che tale circostanza non è ostativa, si deve evidenziare che:

- consultando esattamente la stessa fonte dichiarata dall'Ing. Di Giovanna, <https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=59c4ba6a44ed445a92c20189fcec6320> e le medesime coordinate per l'aerogeneratore PELE01 si rileva che lo stesso **è esterno alla Rete Ecologica**

**Regionale**, come si dimostra con le tre immagini successive a diversi livelli di zoom sempre più stringenti

Immagine 1 – Zoom basso





Immagine 2 – Zoom medio



Immagine 3 – Zoom elevato



ne deriva che, anche l'affermazione secondo la quale la PELE01 sarebbe interna alla RES è errata;

- per gli aerogeneratori PELE03 e PELE05, si osserva che la presenza di aree di interesse naturalistico di grande pregio è stata sempre evidenziata nello SIA e nel monitoraggio avifaunistico e dettagliatamente **descritta nel parere della CTVIA che ha valutato tale circostanza addivenendo alla conclusione che gli impatti sulla componente biodiversità sono da considerarsi compatibili con prescrizioni.** Nella relazione dell'Ing. Di Giovanna, non è stato peraltro considerato il principio secondo cui viene costruita la rete ecologica e il principio che le aree interessate dalla rete ecologica non sono per nulla ostative all'edificazione. Anche in questo caso si tratta di definire le valenze naturalistiche del singolo elemento che costituisce la RES, nel caso di specie un "Nodo", e valutare la compatibilità del progetto con le sue funzioni ecologiche, attività che sono state espletate dalla CTVIA che ha ritenuto di poter dare parere favorevole all'installazione di tali aerogeneratori nel suddetto Nodo RES.

Questo argomento è dunque del tutto superato sia dalle valutazioni eseguite dallo SIA ma soprattutto dalle valutazioni attente e circostanziate del MASE.

\*\*\*

### VINCOLO IDROGREGIOLOGICO

Anche la contestazione che l'aerogeneratore n. 9 sia all'interno del vincolo idrogeologico e quindi irrealizzabile è del tutto errata: tale vincolo non è infatti ostativo per la realizzazione di nuove opere, ma individua solo aree dove la realizzazione delle opere deve essere accompagnata da uno studio geologico che attesti la circostanza che la sua realizzazione non provochi alterazione della stabilità dei versanti ed ottenga il nulla osta

dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Invero la DPRS 26/2017 identifica tali aree come "Aree di particolare attenzione".

Come noto alle Amministrazioni in indirizzo, il progetto è accompagnato da dettagliata relazione geologica che garantisce in tal senso, evidenziando anche in questo caso l'erroneità delle affermazioni dell'Ing. Di Giovanna, e **la Società ha già acquisito il Parere favorevole ai fini del Vincolo Idrogeologico da parte della Regione Siciliana, Comando Corpo Forestale, Ispettorato ripartimentale delle foreste Agrigento, Prot. 101837 dell'8/10/2021.**

\*\*\*

### AREE TUTELATE DA UN PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO

Prima di entrare nel merito delle contestazioni relative alle "interferenze paesaggistiche" si rende assolutamente necessaria un'importante precisazione circa un *escamotage*, che verrà in questa sede esplicitato e successivamente semplicemente sintetizzato con l'espressione "escamotage del sorvolo", utilizzato dall'Ing. Di Giovanna nel tentativo, non riuscito, di "provare" a trovare motivi di opposizione che tuttavia, come si dimostrerà chiaramente nel seguito, sono del tutto destituiti di ogni fondamento. L'*escamotage del sorvolo* viene utilizzato in maniera strumentale dall'Ing. Di Giovanna per svariati aspetti; per motivi di sintesi si riporteranno controdeduzioni approfondite e puntuali solo per le "interferenze paesaggistiche" e per le "aree boscate" sì da consentire al lettore di individuare chiaramente l'*escamotage* e successivamente, per le "aree percorse dal fuoco" si evidenzierà semplicemente che è lo stesso Ing. Di Giovanna a specificare "tra le righe" che la contestazione si può fare solo grazie a tale *escamotage* e non per la presenza di una criticità reale dell'aerogeneratore di volta in volta "analizzato".

Come noto un aerogeneratore è una "macchina" i cui elementi possono sinteticamente sintetizzarsi in:

- a) la torre, che poggia su opere di fondazione;
- b) la navicella, posta in testa alla torre e sulla quale è agganciato il rotore attraverso il "mozzo"; la navicella ha la capacità di ruotare a 360° sull'asse individuato dall'asse della torre, in maniera tale da ottimizzare la posizione del rotore sulla base della direzione del vento;
- c) le pale eoliche a loro volta agganciate al mozzo del rotore.

Sulla base delle caratteristiche geometriche dell'aerogeneratore si individuano una serie di misure caratterizzanti lo stesso, tra cui altezza della torre e altezza al mozzo, lunghezza delle pale e diametro del rotore.

Considerato che la torre dell'aerogeneratore previsto nel Progetto del Parco Eolico Leva ha un diametro alla base di 4,4 m, nei software utilizzati nella progettazione (sistemi CAD, sistemi GIS ecc.) e nella relativa cartografia, sulla base di normali regole geometriche di

scala e dei più elementari principi di progettazione, si è soliti rappresentare tale elemento con una circonferenza di diametro pari a 4,4 m.

Principalmente per motivi connessi all'acquisizione dei diritti di servitù, nel caso degli impianti eolici, si è soliti definire un'area peculiare per tale tecnologia ovvero l'area descritta dalla proiezione ortogonale al suolo del punto più esterno delle pale dell'aerogeneratore, quando le pale sono nella direzione ortogonale all'asse della torre e nell'ipotesi di una rotazione della navicella di 360°. Precisato che la rotazione a 360° della navicella è in taluni casi solo teorica, infatti se in un dato sito il vento non soffia da e in tutte le direzioni, la navicella potrebbe non assumere mai tutte le posizioni dell'angolo giro (360°) e quindi, nella realtà potrebbe non riuscire mai a descrivere una circonferenza, si specifica che tale area, normalmente, è definita "sorvolo".

**Il sorvolo descrive, pertanto, un'area proiettata al suolo, ma non è relativa ad un'opera che impatta al suolo, infatti le pale sono "agganciate" al mozzo che si trova, nel caso degli aerogeneratori in esame ad un'altezza pari a 118 m.**


A maggiore esplicitazione dei concetti sopra espressi si considerino le immagini sotto riportate relative all'aerogeneratore PELE07, così come risultante dagli *shape file* depositati con la Procedura di VIA in argomento. Nella figura che segue si può apprezzare la "vista in pianta" dell'aerogeneratore raffigurata nella sezione della torre, elemento fisico che si innesta sulla superficie terrestre, che individua una circonferenza di 4,4 m.



L'impatto con la superficie terrestre oltre il cd. piano di campagna è dato dall'innesto della torre nelle opere di fondazione, che si trovano al di sotto del piano di campagna, come evidenziato nella figura sotto rappresentativa di un torre eolica dell'impianto Selinus di RWE.



Se si vuole dare evidenza grafica anche del “sorvolo” dell’aerogeneratore PELE07, allora si deve disegnare una circonferenza con centro nell’asse della torre e avente raggio della lunghezza pari all’estensione della pala eolica, nel caso del Parco Eolico Leva di 81,5 m per un diametro pari a 163 m.



È bene a questo punto ribadire che:

- **l’aerogeneratore insiste sulla superficie terrestre con la sola torre avente nel caso in esame diametro di 4,4 m;**
- **la circonferenza di diametro pari a 163 m nel caso del Parco Eolico Leva è relativa al sorvolo e non relativa a un’opera che insiste sul suolo.**


L’*escamotage del sorvolo* adottato dall’Ing. Di Giovanna consiste nel lasciare intendere al lettore che la circonferenza che descrive il “sorvolo” sia relativa ad un’opera che insiste

sulla superficie terrestre e debba, pertanto, considerarsi come una siffatta opera, con tutte le conseguenze del caso. Per meglio esplicitare il perché detto *escamotage* sia fuorviante, si consideri ad esempio il divieto introdotto nella legislazione italiana di edificabilità in aree percorse dal fuoco per i 10 anni successivi agli incendi. È evidente che tale divieto si deve considerare relativo a opere superficiali che insistono sulla superficie terrestre e non anche a opere aeree che, per definizione, si trovano “in aria” e che semplicemente “sorvolano” tali aree.

Si riportano nel seguito osservazioni puntuali corredate dalle relative immagini nelle quali si evidenzia come solo grazie all'*escamotage del sorvolo* si possano fare determinate affermazioni evidentemente errate.

### Osservazione Parere Ing. Di Giovanna Paragrafo 2.3 – Zone paesaggistiche

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna



### Osservazioni RWE


È evidente che gli aerogeneratori PELE08 e PELE09 **non si sovrappongono** con aree vincolate dal Piano Paesaggistico Provinciale, come peraltro rilevabile dall'immagine

sopra riportata e stralciata dalla Relazione: solo grazie all'*escamotage del sorvolo* è possibile sostenere tale tesi, evidentemente errata.


Al riguardo si riportano di seguito delle immagini ingrandite della figura della Relazione, da cui è evidente che la torre dell'aerogeneratore non impatta in alcun modo tali aree.



Si osservi, inoltre, come una rappresentazione di migliore qualità delle immagini relative alle torri PELE08 e PELE09 evidenzi che sono ben al di fuori dell'area interessata dal livello di tutela 1 del PPP di Agrigento e che una minima parte della superficie descritta dal sorvolo interessa tali aree.



Dall'immagine sopra riportata si ha evidenza che la torre PELE08 è a oltre 50 m nel punto più vicino all'area tutelata.



Dall'immagine sopra riportata si ha evidenza che la torre PELE09 è a oltre 42 m nel punto più vicino all'area tutelata.

Giova precisare che l'impronta che la norma considera è solo e soltanto quella delle fondazioni dei manufatti sul terreno e delle opere connesse. Le particelle catastali interessate dal progetto sono sempre state quelle occupate dalle opere e non quelle interessate dal sorvolo ad oltre 100 metri di altezza. Tale impostazione – ovvia – è stata l'unica sempre considerata nei procedimenti di valutazione di progetti eolici sul territorio.

\*\*\*

### AREE BOScate

Anche in riferimento alle osservazioni circa la "vicinanza" degli aerogeneratori alle aree boscate, è doverosa una importante premessa: il tema è stato ampiamente dibattuto nell'ambito del Procedimento di VIA, come agevolmente si può verificare da una semplice

lettura del Parere della CTVIA Ministeriale, che si allega alla presente (Allegato 2) e in particolare consultando le pagine 5 e 6; infatti, osservazioni del tutto generiche circa il posizionamento degli aerogeneratori in “prossimità dell’area boscata” erano state poste anche dal Comune di Santa Margherita di Belice e la Società ha, nelle tempistiche previste dal Procedimento di VIA, controdedotto a tali osservazioni. Le controdeduzioni della Società sono state ritenute idonee dalla CTVIA Ministeriale che, infatti, nulla ha obiettato circa la realizzazione degli aerogeneratori in tali posizioni, né dunque il Comune ha competenza alcuna a superare le conclusioni della Commissione.

### Osservazione Parere Ing. Di Giovanna Paragrafo 3 – Aerogeneratore PELE03

Stralcio della Relazione dell’Ing. Di Giovanna

Si segnala come l’aerogeneratore con sigla **PELE03** abbia la proiezione dell’aerogeneratore che sovrasta un bosco ai seni della L.R.16/96 ed il suo asse si trova a soli 95 metri da un bosco con superficie inventariata di 9,15 ha, che quindi avrebbe una distanza di inedificabilità assoluta pari a 185 metri ( *distanza calcolata ai sensi del comma 3 dell’art. 10*)





Figura 6: Distanza di PELE03 dalle aree boscate. La proiezione dell’aerogeneratore si sovrappone su un’area boscata, ed il suo asse ha una distanza di circa 98 metri da un bosco con superficie inventariata pari a 9,15 ettari

### Osservazioni RWE

Al riguardo, si osservi che:


- nel parere dell’Ing. Di Giovanna si introduce, ora, il concetto di “*proiezione*” (nella didascalia dell’immagine), termine con cui lo stesso indica il “*sorvolo*”;
- l’espressione “*la proiezione dell’aerogeneratore sovrasta un bosco*” si sostanzia nell’intersezione del sorvolo di un’area di poco meno di 240 m<sup>2</sup>, come agevolmente si può osservare nella figura sottostante.



Ne deriva che, al netto della distanza di circa 100 metri dall'area boscata dell'aerogeneratore PELE03, non vi è alcuna interferenza tra l'aerogeneratore PELE03 e le aree boscate circostanti, interferenza che, invece, viene individuata nella Relazione solo grazie all'escamotage del sorvolo.

### Osservazione Parere Ing. Di Giovanna Paragrafo 3 – Aerogeneratore PELE05


Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna (*enfasi aggiunta dalla Scrivente*)



### Osservazioni RWE

È evidente che solo grazie all'*escamotage del sorvolo* si può affermare che l'aerogeneratore PELE05 si trova a una "distanza inferiore a 200 m", infatti nella realtà

l'aerogeneratore si trova a una distanza di circa 220 m nel punto più vicino dal bosco Magaggiaro.



### Osservazione Parere Ing. Di Giovanna Paragrafo 3 – Aerogeneratore PELE06


Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna (enfasi aggiunta dalla Scrivente)



### Osservazioni RWE

È evidente che solo grazie all'*escamotage del sorvolo* si può affermare che l'aerogeneratore PELE06 si trova a una "distanza inferiore a 200 m", infatti nella realtà

l'aerogeneratore si trova a una distanza di circa 220 m nel punto più vicino dal bosco Magaggiaro.



### Osservazione Parere Ing. Di Giovanna Paragrafo 3 – Aerogeneratore PELE07

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna (enfasi aggiunta dalla Scrivente)

Il PELE07 si trova a soli 62 metri da un bosco superiore ai 10 ettari censito ai sensi della legge 227/2001, il limite di inedificabilità assoluta in questo caso è di 200 metri, si specifica che l'asse dell'aerogeneratore si trova a soli 140 metri.





Figura 9: Distanza di PELE07 dalle aree boscate. La proiezione dell'aerogeneratore si trova ad una distanza inferiore ai 200 metri da un bosco con superficie inventariata superiore ai 10 ha

### Osservazioni RWE

È evidente che solo grazie all'escamotage del sorvolo si può affermare che l'aerogeneratore PELE07 si trova a "soli 62 m da un bosco superiore ai 10 ettari", nella realtà infatti l'aerogeneratore si trova a una distanza di circa 140 m nel punto più vicino

all'area boscata in argomento, come peraltro specificato anche dall'Ing. Di Giovanna nella propria nota.



In merito al presunto mancato rispetto del divieto di nuove costruzioni entro una data fascia di rispetto ai sensi dell'art. 10, della Legge Regionale 16/1996 (nella relazione viene scritto "il limite di inedificabilità in questo caso è di 200 m"), si osservi come l'Ing. Di Giovanna in questo caso faccia riferimento alla perimetrazione del bosco ai sensi della Legge nazionale 227/2001 e non alla Legge Regionale 16/1996; il motivo è ben chiaro, infatti la perimetrazione dell'area boscata in argomento ai sensi della definizione di bosco di cui all'art. 4, commi da 1 a 5, delle Legge Regionale 16/1996 è di circa 5,66 ha, come possibile verificare dall'immagine che si riporta sotto stralciata dal SIF Regionale.



mentre, invece, la definizione di bosco ai sensi della Legge nazionale 227/2001 è di 10 ha. Ne deriva che applicando quanto previsto dalla Legge Regionale 16/1996, laddove si prenda in considerazione:

- la superficie individuata ai sensi della Legge Regionale 16/1996, la fascia di rispetto è pari a circa 127 m e, pertanto, l'aerogeneratore PELE07, posto a circa 140 m è al di fuori di tale fascia;
- la superficie individuata ai sensi della Legge Nazionale 227/2001, la fascia di rispetto è pari a 200 m e, pertanto, l'aerogeneratore PELE07, posto a circa 140 m sarebbe all'interno di tale fascia.

Si dà il caso, tuttavia, che:

- la Legge 227/2001 è stata integralmente abrogata dal D.Lgs. 34/2018 *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*;
- la definizione di *“bosco”* di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 34/2018

**3.** Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

(peraltro applicabile *“per le materie di competenza esclusiva dello Stato”*), è ben diversa dalla definizione di *“bosco”* di cui all'art. 2, comma 6, della Legge 227/2001

**6.** Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla [legge 18 luglio 1956, n. 759](#). Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

come facilmente verificabile consultando i due testi delle definizioni sopra riportati.

**Ne deriva che non è possibile identificare in via analogica la perimetrazione dei boschi ai sensi del D.Lgs. 34/2018 con la perimetrazione dei boschi della Legge 227/2001 attualmente non più vigente in quanto abrogata.**

Alla scrivente non risulta che sia stata emanata una perimetrazione delle aree boscate prossime agli aerogeneratori del Parco Eolico Leva ai sensi del D.Lgs. 34/2018 né tantomeno una siffatta perimetrazione viene citata dall'Ing. Di Giovanna.

**Ne consegue che l'unica perimetrazione delle aree boscate rispondente a una Legge in vigore e pubblicamente consultabile è quella ai sensi della Legge Regionale 16/1996 sulla base della quale l'area boscata prossima all'aerogeneratore PELE07 ha una superficie di circa 5,6 ha e, pertanto, la relativa fascia di rispetto calcolata ai sensi della medesima Legge Regionale è pari a circa 127 m che risulta pacificamente rispettata dall'aerogeneratore PELE07 che si trova a circa 140 m.**

\*\*\*

### AREE PERCORSE DA INCENDIO

#### Osservazione Parere Ing. Di Giovanna Paragrafo 4 – Aree percorse da incendio

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna

Sovrapponendo tali aree (incendi successivi al 2014) con la posizione degli aerogeneratori si ricava che i seguenti aerogeneratori ricadono in aree non idonee ( *rif. Fig. 10, 11, 12 e 13*):

- PELE 01;
- PELE 03;
- PELE 04;
- PELE 05.

Quindi i suddetti aerogeneratori non possono essere autorizzati.

Verifiche analoghe andrebbero svolte per le infrastrutture elettriche, le strade di accesso e le cabine di trasformazione

#### Osservazioni RWE

L'affermazione di cui sopra è senza dubbio falsa, come affermato peraltro in contraddizione con la medesima, dallo stesso Ing. Di Giovanna che nell'incipit del Paragrafo fa riferimento agli "aerogeneratori", mentre nella sterile riproduzione delle immagini fa riferimento alla "proiezione degli aerogeneratori" che la Scrivente è costretta nuovamente a evidenziare immagine per immagine.

Si riportano di seguito tutte le immagini in maniera tale che sia possibile rilevare come tutti gli aerogeneratori siano esterni alle aree percorse dal fuoco e che solo grazie all'*escamotage del sorvolo* l'Ing. Di Giovanna può affermare il contrario.

#### PELE01

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna (enfasi aggiunta dalla Scrivente)



Figura 10: Sovrapposizione tra l'aerogeneratore PELE 01 e le aree percorse da incendio. **La proiezione dell'aerogeneratore ricade sulle suddette aree**

### PELE03

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna (enfasi aggiunta dalla Scrivente)




Figura 11: Sovrapposizione tra l'aerogeneratore PELE 03 e le aree percorse da incendio. **La proiezione dell'aerogeneratore ricade sulle suddette aree**

### PELE04

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna (enfasi aggiunta dalla Scrivente)




Figura 12: Sovrapposizione tra l'aerogeneratore PELE 04 e le aree percorse da incendio. **La proiezione dell'aerogeneratore ricade sulle suddette aree**

## PELE05

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna (enfasi aggiunta dalla Scrivente)



Figura 13: Sovrapposizione tra l'aerogeneratore PELE 05 e le aree percorse da incendio. **La proiezione dell'aerogeneratore ricade sulle suddette aree**

\*\*\*

## AREE DI PREGIO AGRICOLO

E' doveroso sottolineare in relazione alle Arre di pregio agricolo che, a differenza di quanto sostenuto dall'Ing. Di Giovanna, senza peraltro che ciò sia supportato da alcuna evidenza,

le aree direttamente interessate dal progetto non sono utilizzate per la coltivazione di essenze tutelate: D.O.C., D.O.C.G, I.G.P, D.O.P., S.T.G.

Si osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della DPRS 26/2017, RWE ha acquisito dagli utilizzatori dei fondi interessati le dichiarazioni richieste appurando che il Parco Eolico Leva non interessa fondi dedicati alle produzioni tutelate.

**Tali dichiarazioni sono state trasmesse dalla Società all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per il quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza in data 13/3/2023 con Nota Prot. 8070.**

\*\*\*

#### **AVIFAUNA**

Quanto agli impatti sull'avifauna si rimanda integralmente al monitoraggio avifaunistico che è stato eseguito seguendo pedissequamente il metodo imposto dal MASE e da ISPRA come il metodo più idoneo a valutare gli impatti degli eolici sull'avifauna, che l'Ing. Di Giovanna pare non aver considerato minimamente

Evidentemente l'Ing. Di Giovanna si permette, nella sostanza, di dare dell'ignorante sia ai redattori del monitoraggio sia a tutti i membri della Commissione VIA del Ministero che dimentica essere l'organo tecnico di più alta valenza scientifica presente nell'ordinamento statale, costituito da una moltitudine di docenti universitari ed esperti delle varie discipline (geologi, ecologi, biologi, ornitologi, architetti paesaggisti, ingegneri ambientali), dirigenti dell'ISPRA, del CNR, dell'ISS.

\*\*\*

#### **OBIETTIVI PEARS 2030 E FIT FOR 55**

Le osservazioni circa il superamento degli obiettivi del PEARS da parte della Regione Siciliana sono altresì del tutto infondate oltre che non argomentate.

Si riportano nel seguito osservazioni puntuali alle affermazioni, tutte palesemente errate, relative a tali obiettivi.

#### **Punti III, IV e V del Paragrafo 5 del Parere dell'Ing. Di Giovanna**

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna

- tali obiettivi sono ripartiti tra le Regioni e confrontabili con i risultati conseguiti sul sito TERNA nella sezione Econnection;
- **la Sicilia ha superato i suoi obiettivi.**  
Nello specifico ha richieste di connessione per nuovo:
  - fotovoltaico per 40.37 GW, contro un obiettivo di 7.62 GW;
  - eolico a terra per 15.30 GW contro un obiettivo di 1.06 GW;
  - eolico offshore per 23.40 GW contro un obiettivo di 1.40 GW;
- al contempo ha **richieste di connessione già rilasciate** per un totale di 580 pratiche:
  - fotovoltaico per 18.49 GW, contro un obiettivo di 7.62 GW;
  - eolico a terra per 9.07 GW contro un obiettivo di 1.06 GW;
  - eolico offshore per 15.50 contro un obiettivo di 1.40 GW;

Sulla base dell'assunto dell'Ing. Di Giovanna che specifica che la *"Sicilia ha superato i suoi obiettivi"* poiché vi sono **richieste di connessione a Terna S.p.A.** di un valore in termini di GW di circa 7 volte superiore agli obiettivi Regionali, si potrebbe derivare la seguente equazione

Richiesta di connessione = Impianto autorizzato e costruito

Sulla base dello stesso assunto, pertanto, anche il Parco Eolico Leva che ha una richiesta di connessione tutt'ora valida sarebbe da considerare già autorizzato, costruito e valido ai fini degli obiettivi regionali siciliani, pertanto le stesse osservazioni contrarie dell'Ing. Di Giovanna sarebbero del tutto inutili, infatti in forza della richiesta di connessione l'impianto sarebbe già costruito.

È invece noto, come ben evidenziato nel Report di Legambiente "Scacco Matto alle rinnovabili 2024" che a fine 2023 la potenza installata da fonti rinnovabili in Sicilia si è assestata sul valore di 4,7 GW, di cui il 4,4 GW fra fotovoltaico ed eolico. Posto che nel 2023 sono stati installati solamente 571 MW di impianti da fonti rinnovabili, di cui 422 MW di fotovoltaico e 149 di eolico, dal 2024 al 2030 dovranno essere mediamente installati ogni anno, per raggiungere gli obiettivi Fit For 55 (10,38 GW), impianti per una potenza complessiva media annua di circa 871 MW, valore superiore al dato del 2023 di oltre il 50%.

#### **Punti VI e VII del Paragrafo 5 del Parere dell'Ing. Di Giovanna**

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna

- i limiti della rete elettrica regionale pongono a 10 GW il limite delle nuove installazioni, a mala pena sufficiente agli obiettivi FIT to 55, a valle per altro di investimenti in accumulo e nuove infrastrutture elettriche che non sono nemmeno in fase progettuale;
- come ben specificato nel *Report Stato del Sistema Elettrico 2023 di TERNA*, vi sono grandi preoccupazioni per la stabilità della rete già con gli obiettivi del 65% di rinnovabili al 2030. La rete non può supportare le richieste di connessione già rilasciate;

#### **Osservazioni RWE**

Oltre a richiamare quanto già osservato al punto precedente, sul punto non si può far altro che rimandare al Piano di sviluppo della Rete Terna e allo stesso Report citato dall'Ing. Di Giovanna nel quale il Gestore di Rete illustra in che modo la rete si svilupperà per consentire il supporto della nuova potenza in immissione..

**È peraltro pacificamente noto che gli impianti “in assenza” delle Opere di Rete non possono, per legge, essere costruiti.**

L'assunto in argomento dell'Ing. Di Giovanna sembra presupporre uno scenario distopico in cui Società come RWE pur in assenza della realizzazione delle opere di rete da parte dei relativi gestori, nel caso di specie Terna S.p.A., fossero autorizzati alla costruzione degli impianti per poi immettere in una rete che *“non può supportare le richieste di connessione”* energia elettrica al fine di vedere bruciare per effetto Joule cavidotti e opere elettromeccaniche (in questo scenario distopico, chiaramente, non esisterebbero interruttori atti allo “sgancio” degli impianti).

#### **Punto VIII del Paragrafo 5 del Parere dell'Ing. Di Giovanna**

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna

- da un veloce esame dei portali di valutazione di impatto ambientale della Regione Siciliana e Ministero dell'Ambiente, buona parte delle richieste di connessione già accette corrispondono ad autorizzazioni uniche o PAUR VIA rilasciate;

#### **Osservazioni RWE**

Sul punto si deve osservare che le espressioni “veloce esame” e “buona parte” non hanno alcun valore statistico o scientifico ed hanno il carattere esclusivo della soggettività.

#### **Punti IX del Paragrafo 5 del Parere dell'Ing. Di Giovanna**

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna

- oltre ad avere già raggiunto e superato di ben 4 volte gli obiettivi con le sole richieste già rilasciate e di ben 8 volte conteggiando le richieste in essere, sono stati violati gli obiettivi di pianificazione dati dal Piano Energetico Siciliano 2030;

#### **Osservazioni RWE**

Sul punto si osserva che si è ormai ampiamente dimostrato che tali affermazioni sono del tutto errate; inoltre, in assenza di dati aventi valore quanto meno statistico non è dato sapere in che misura sarebbe stato violato il Piano Energetico Siciliano ne' tantomeno da chi (dalla Regione o altri Enti che hanno rilasciato le autorizzazioni? Dai produttori? Dallo Stato?).

#### **Punti X, XI, XII, XIII e XIV del Paragrafo 5 del Parere dell'Ing. Di Giovanna**

Stralcio della Relazione dell'Ing. Di Giovanna

- tali obiettivi secondo la pianificazione regionale si sarebbero dovuti raggiungere principalmente col potenziamento ed aggiornamento degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti e con l'autoconsumo di piccoli impianti a servizio di edifici e piccole aziende;
- i nuovi grandi impianti eolici e fotovoltaici avrebbero dovuto contribuire agli obiettivi regionali secondo delle soglie di potenza e delle localizzazioni ben definite e contingentate;
- per quanto riguarda i grandi impianti eolici l'obiettivo del piano era di realizzare 362 MW di nuovi impianti rispetto al 2010, da installare in siti in cui non si riscontrano vincoli ambientali. Il resto dell'obiettivo si sarebbe dovuto raggiungere aggiornando gli impianti esistenti;
- tale prescrizione è stata violata. Come riscontrabile sui portali VIA Nazionali e regionali, la stragrande maggioranza delle richieste ed autorizzazioni di nuovi impianti eolici riguardano nuove localizzazioni, gli obiettivi in termini di potenza installata con le autorizzazioni già rilasciate sono stati ampiamente superati;
- nello specifico l'impianto in oggetto, come già ampiamente osservato, interferisce con importanti emergenze ambientali e paesaggistiche.

### **Osservazioni RWE**

In tali punti l'Ing. Di Giovanna fa riferimento a una non meglio identificata "*pianificazione regionale*", ma non è dato sapere quale, secondo cui vi sarebbero state delle indicazioni che vengono sommariamente enumerate. In assenza di un riferimento normativo a detta pianificazione non è possibile verificare se tali osservazioni siano riferite a norme superate o vigenti.

Inoltre si fa riferimento a una "violazione" di una prescrizione riferendo di autorizzazioni rilasciate per "nuove localizzazioni". Posto che le autorizzazioni vengono rilasciate, a seconda delle competenze da Enti statali, Regionali e comunali, sarebbero questi Enti ad aver violato la norma.

Le suddette osservazioni in assenza di un qualsiasi riferimento normativo, statistico o semplicemente numerico possono ascriversi pacificamente alla categoria delle "opinioni soggettive" e, pertanto, destituite di fondamento.

Vale la pena di aggiungere, inoltre, che gli ambiziosi obiettivi, necessari al Paese ai fini del raggiungimento degli obiettivi Nazionali vincolanti al 2030 e della stabilità e autosufficienza nell'approvvigionamento di energia e nella lotta al cambiamento climatico, sfide cruciali dei prossimi anni, non possono essere raggiunti come affermato dall'Ing. Di Giovanna con il solo "potenziamento" degli impianti esistenti o l'autoconsumo delle utenze domestiche, peraltro secondo una asserita "*pianificazione regionale*" citata senza riferimento che ne aiuti ad individuare i contenuti o persino l'esistenza.

### **CONCLUSIONI**

**Fermo restando quanto sopra esposto, e ribadita la richiesta alle Autorità in indirizzo di non tenere conto del Parere del Comune di Montevago nell'ambito del Procedimento di VIA in analisi, considerato - peraltro - che il parere del Comune non è per se vincolante ai fini dell'emanazione del provvedimento di VIA,** si ritiene opportuno evidenziare che i contenuti del Parere del Comune di Montevago e dell'Allegata relazione dell'Ing. Di Giovanna con le affermazioni in merito ad ipotizzate "*numerose violazioni della normativa urbanistica, paesaggistica ed ambientale*", che vengono ventilate ma non esplicitate e che si è dimostrato essere pacificamente errate, ledono fortemente l'immagine della Nostra Società che si è sempre distinta per serietà, sensibilità ambientale e rispetto assoluto delle leggi e non si può non anticipare che RWE si riserva di difendere il proprio prestigio ed il proprio operato in tutte le sedi opportune.

**Ciò nonostante, la Società manifesta la propria volontà, come sempre è stato, ad instaurare e mantenere con le Amministrazioni locali, e pertanto con lo stesso Comune di Montevago, rapporti di leale collaborazione fondati su comportamenti virtuosi, disponibilità al dialogo e collaborazione, nella massima trasparenza e buona fede e nel rispetto e nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.**

Per la presente in caso di necessità si chiede, cortesemente, di fare riferimento a Ing. Ugo Carlotto, tel: 348/6333186, e-mail: [ugo.carlotto@rwe.com](mailto:ugo.carlotto@rwe.com)

Con osservanza.

**RWE Renewables Italia S.r.l.**

Ludovica Nigiotti

Documentazione allegata:

- Allegato 1 - Nota del Comune di Montevago Prot. n. 0003337 del 15/3/2024 – Parere in merito al progetto del "Parco Eolico Leva";
- Allegato 2 – Parere CTVIA MITE.